

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA

Sezione I. Turismo

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 50/1992)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole "spettano alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati.".

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 50/1992)

1. L'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Scuole di sci)

1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 della l.r. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.p.r. 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.”

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).”

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 79.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "esercitano le funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "possono esercitare le funzioni".

Art. 80.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

“2 bis. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”.

Art. 81.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 23/2016)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

“10 bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n.

7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).".

Art. 82.

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 23/2016)

1. Il comma 6 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977."

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione."

Capo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 83.

(Personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione)

1. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

2. La Regione non può sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

Art. 84.

(Contributo per le spese funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), ai gruppi consiliari è attribuito un contributo annuo, erogato su base quadrimestrale, per le ulteriori spese di funzionamento attinenti l'attività istituzionale del gruppo consiliare all'interno del Consiglio regionale pari a euro 3.500,00 per ciascun consigliere appartenente al gruppo medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente alle spese sostenute per gli scopi istituzionali dei gruppi consiliari riferiti all'attività del Consiglio regionale, indicate nell'allegato A), fermo restando che rimane esclusa la contribuzione ai partiti o ai movimenti politici.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la disciplina della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e la relativa restituzione nei casi di variazione della composizione numerica ed estinzione del gruppo consiliare, nonché di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, di annullamento delle elezioni regionali e di fine legislatura.

4. Ciascun gruppo consiliare può provvedere comunque annualmente alla restituzione delle somme erogate dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1 che non sono state utilizzate.